"CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO"

del personale della scuola dell'infanzia e nido "San Giovanni Battista" di Montichiari-Vighizzolo

Abbreviazioni:

-Codice: "Codice etico e di comportamento"

-Fondazione: "Fondazione San Giovanni Battista"

-Scuola infanzia/nido: "Asilo infantile S. Giovanni Battista"

Il Codice Etico e di Comportamento della Scuola San Giovanni Battista dovrà essere applicato da chiunque nella Scuola ne abbia autorità e nel contempo rispettato da chiunque entri in rapporto con la Scuola, sia esso un dipendente, un amministratore, un utente o un collaboratore a qualsiasi titolo.

Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente Codice costituisce l'insieme dei principi di diligenza, lealtà, correttezza reciproca, imparzialità e buona condotta la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Fondazione e/o della Scuola.
- 2. Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere da chiunque vi entri in rapporto sia esso un dipendente, un socio, un utente o un collaboratore a qualsiasi titolo –sia al suo interno che verso l'esterno.
- 3. Il perseguimento dell'interesse della Fondazione e/o della Scuola non può mai giustificare una condotta contraria al diritto, alle norme di legge, alle disposizioni del presente codice.
- 4. Nello svolgimento di ogni attività la Fondazione opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale; a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i soggetti che vi entrano in rapporto. Tra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei soggetti che entrano in rapporto con la Fondazione operi per il soddisfacimento di interesse diverso da quello della Fondazione stessa e/o dei destinatari delle sue azioni, per trarne vantaggio personale.
- 5. Copia dello stesso è pubblicata stabilmente sul sito internet della Scuola oltre che alla Bacheca della stessa. Tale diffusione, insieme alla presentazione a tutto il personale dipendente, assolve l'obbligo dipubblicità.

- **6.** Il Codice entra in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento degli obblighi di pubblicità di cui al precedente comma 5;
- 7. Eventuali modifiche al Codice approvate dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere rese note nei termini di cui al precedente comma 5.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 1. La Fondazione provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:
 - a) alla diffusione del presente Codice presso i soggetti interessati;
 - b) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni;
 - c) alla verifica della sua effettiva osservanza;
 - d) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari;

Articolo 3 – *Principi generali*

- 1. Il destinatario del Codice:
 - a) svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendone l'interesse senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
 - b) rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza e non usa le informazioni acquisite inoccasione dell'esercizio delle proprie funzioni perscopi privati e/o non connessi all'esercizio medesimo;
 - c) evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Fondazione e della Scuola;
 - d) rispetta il segreto professionale di riunioni istituzionali (Programmazioni, Collegi Docenti, Riunioni del personale, Riunioni operative, Colloqui, Consigli Direttivi, Assemblee dei Soci) e di documenti ed azioni programmatiche;
 - e) non scredita e danneggia la Fondazione e la Scuola mediante azioni e comportamenti all'interno di essa e all'esterno;
 - f) riferisce situazioni di minaccia per la stabilità della Fondazione e/o della Scuola;
 - g) opera per gli interessi, la crescita ed il lustro della Fondazione e della Scuola, non per particolarismi personali o conflittuali con la Fondazione e/o la Scuola stesse;
 - h) dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l'utenza e la rete con cui la Fondazione e la Scuola si relazionano;
 - i) fornisce le informazioni legittime della Fondazione e della Scuola in modo completo, fedele, comprensibile ed accurato.
- 2. Oltre ai principi generali di cui al comma 1, il personale dipendente:
 - a) non usa recapiti e contatti personali con utenti per fornire informazioni inerenti la Scuola;
 - b) si impegna a valorizzare la propria professione e a tutelarne la dignità, sostenendo il principio dell'autonomia professionale;
 - c) costruisce la propria professionalità con l'obiettivo di migliorare continuamente le proprie conoscenze e competenze e le proprie attitudini ad una serena relazione;
 - d) riconosce il valore della formazione e si tiene aggiornato con corsi, opportunità formative e studio personale.

Articolo 4 – Regali, compensi e altre utilità

- 1. Nell'ambito dell'attività di interesse della Fondazione e/o della Scuola, il destinatario del Codice:
 - a) non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali. Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito la Coordinatrice e/o il Presidente/ Legale Rappresentante.
 - b) Non accetta, per sé o per altri, utilità;
 - c) Non promettere né versa somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, a pubblici funzionari e/o a privati per promuovere o favorire interessi della Fondazione e/o della Scuola e/o personali.

Articolo 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni da parte del personale dipendente

- 1. Il personale dipendente non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni vietate dalla legge;
- 2. Comunica tempestivamente, la partecipazione ad organizzazioni formali o informali che possano interferire con lo svolgimento dell'attività della fondazione e/o della Scuola o essere ad esse oppositive e dannose.

$Articolo\, 6-Comportamento\, nei\, rapporti\, privati,\, riservatezza\, e\, rapporti\, con\, i\, mezzi\, di\, informazione$

- 1. Rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'ambito dell'attività svolta.
- 2. Prima di rilasciare comunicazioni o giudizi di valore su attività della Scuola, si assicura che ne sia data preventiva informazione alla Coordinatrice, al Collegio Docenti, al Presidente, alla Segreteria.
- 3. Si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
- 4. Ogni persona che usufruisce dei servizi della Fondazione deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Articolo 7 – Comportamento in servizio del dipendente

- 1. svolge il proprio compito con elevato impegno ed ampia disponibilità, assumendo lealmente le connesse responsabilità.
- 2. promuove la collaborazione con i colleghi, contribuendo a creare un circuito virtuoso e un sistema di relazione leale e sereno.
- 3. si impegna nel rispetto reciproco delle persone, dei ruoli e delle mansioni, per sostenere un senso di appartenenza all'istituzione scolastica.
- 4. cura costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie di competenza;
- 5. segnala al proprio responsabile ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto e che può avere riflessi sul servizio o relativo a situazioni di pericolo o di danno per l'integrità fisica o psicologica propria o di altri.
- 6. non altera, in alcun modo, le configurazioni informatiche predisposte dall'amministrazione per tutelare l'integrità delle proprie reti e banche dati.
- 7. Non utilizza la posta elettronica e i social network o altre forme di comunicazione di rete, per dibattiti su temi inerenti la Scuola.
- 8. utilizza per il tempo strettamente indispensabile, e soltanto per scopi lavorativi, la connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione. Durante lo svolgimento delle attività educative, i telefoni cellulari personali devono essere utilizzati solo per scopi lavorativi.
- 9. non procede all'installazione sul personal computer di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione della direzione.
- **10.** gli è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici della Fondazione.
- 11. in caso di autorizzazione temporanea all'accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta elettronica non è consentito:
 - a) il download di software o di files musicali né la tenuta di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti;
 - b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi educativi, formativi o socio-assistenziali senza l'autorizzazione scritta degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni;
 - c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di webmail;
 - d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che la Fondazione possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni;
 - e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediantel'utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza;
 - f) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.
- 12. non introduce anche sotto forma di volantinaggio o di questionario stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza l'autorizzazione preventiva della Coordinatrice;

- 13. si impegna a mantenere la funzionalità e il decoro dell'ambiente di lavoro: si prende cura degli oggetti e degli strumenti che utilizza; in caso di inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali affidate ne dà immediata comunicazione alla Coordinatrice;
- 14. partecipa attivamente al contenimento delle spese e dei consumi di materiali;
- **15.** è disponibile alla collaborazione con altri professionisti per affrontare situazioni particolari che concernono la Scuola ed il gruppo operativo;
- **16.** partecipa, per le sue competenze e mansioni, al miglioramento dell'ambiente e all'integrazione della Scuola sul territorio, attraverso l'utilizzo delle istituzioni culturali;
- 17. rispetta i diritti dei bambini, dei colleghi, degli utenti, ed evita ogni forma di discriminazione per appartenenza etnica, sesso, credo politico e religioso, provenienza familiare, condizioni sociali e culturali;
- 18. valorizza le differenze e il pluralismo di idee;
- **19.** interviene nei confronti dei colleghi che non rispettino le regole dell'etica professionale e possano nuocere alla Scuola;
- **20.** condivide momenti di valutazione con la Coordinatrice e con i colleghi per riconoscere i punti di forza e di fragilità propri e del sistema;

Articolo 8 – Rapporti del dipendente con il pubblico

- **1.** Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio, non di altri dipendenti;
- 2. non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti la Scuola, al di fuori dei casi consentiti e concordati con gli organi deputati;
- **3.** concorre a costruire, insieme a tutte le figure professionali, una buona immagine della Scuola e a farla apprezzare dalla collettività.

Articolo 9 – Obblighi della Fondazione quale datore di lavoro

- 1. La tutela delle condizioni di lavoro è considerata dalla Fondazione un valore primario da adottare nell'esercizio delle sue attività in rapporto ai dipendenti e collaboratori.
- 2. La tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori è garantita da una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- 3. La Fondazione deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione;
- 4. tutti i preposti alle attività della Fondazione sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze;
- 5. La Fondazione non impiegherà lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
- **6.** ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali;
- 7. La Fondazione riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente;
- 8. il personale dipendente è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro di quelle di carattere tributario e previdenziale.

Articolo 10 – Riconoscimento del Codice da parte di terzi collaboratori

- 1. Le Ditte o altri collaboratori che svolgono attività rilevanti nell'ambito dei servizi erogati Della Fondazione riconoscono il presente Codice quale elemento integrante ed essenziale del rapporto es'impegnano a garantire che il loro personale inviato presso La Fondazione sia a conoscenza del contenuto dello stesso e si astenga dal realizzare comportamenti che si pongano in contrasto con il suo contenuto;
- 2. In caso di violazione del Codice da parte delle figure di cui al punto 01 del presente articolo, La Fondazione provvederà a notificare l'accadutoin forma scritta al referente a cui è affidato il servizio, il quale dovrà adottare le opportune azioni correttive, la cui mancata ed ingiustificata attuazione costituisce inadempimento contrattuale.

Articolo 11 - Segnalazioni del mancato rispetto del codice

- 1. La violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice e nel Regolamento di cui è parte integrante, dovrà essere prontamente segnalata da chi ne venisse a conoscenza
 - alla Coordinatrice e, per suo tramite, al Legale Rappresentante della Fondazione.
- 2. Qualora la violazione dei principi sia messa in atto dalla Coordinatrice la segnalazione sarà indirizzata direttamente al Legale Rappresentante della Fondazione.
- 3. La violazione dei principi da parte del Presidente/Legale Rappresentante andrà segnalata alla Coordinatrice e, per suo tramite, al Vicepresidente o componente del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Ogni violazione da parte degli altri soggetti non lavoratori dipendenti della Fondazione dovrà essere prontamente segnalata - da chi ne venisse a conoscenza - al Legale Rappresentante;
- 5. Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire alla Fondazione di effettuare delle verifiche appropriate.
- **6.** La Fondazione non tollera alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.
- 7. Tutti i soggetti sono tenuti a cooperare nelle verifiche relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Articolo 12 - Sanzioni

- 1. La Fondazione non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel presente codice
- 2. Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui:
 - al CCNL di volta in volta vigente
 - all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s. m. ed integr.;
 - agli artt. 2119 e 2106 del Codice Civile;
 - al D.L. 8 giugno 2001, n. 231.
- 3. Ogni violazione da parte degli interlocutori esterni diversi dai lavoratori dipendenti è fonte di responsabilità contrattuale o regolamentare della Fondazione e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

Adottato dal Cda del giorno 23 febbraio 2021

Allegato al Verbale n° 1 / 2021

Don C.Cancarini - Consigliere
R. Buffoli - Consigliera
F. Ferronato - Consigliera
S. Gavezzotti - Consigliera
A. Pollicino - Consigliere
M. Treccani - Vicepresidente
P. Zambelli - Presidente